

Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di due differenti termini - a seconda dello stato di avanzamento dei lavori - per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza resi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con il predetto decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

3. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Oltre che nei casi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni esplesate dal Ministero, abbiano dichiarato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 18

23A00281

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 24 novembre 2022.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 10, comma 3, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché l'art. 10, comma 4, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni e interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Patrizio Giacomo La Pietra è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;



Ravvisata l'opportunità di delegare alcune funzioni al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra le funzioni relative alle seguenti materie:

(a) sviluppo del settore ippico e delle attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

(b) filiera olivicola;

(c) filiera florovivaistica;

(d) filiera del tabacco;

(e) attività relative al contenimento della fauna selvatica e delle attività venatorie.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, al sen. Patrizio Giacomo La Pietra è delegata la firma dei relativi atti e provvedimenti.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

4. Il Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra coadiuva altresì il Ministro nei rapporti con le associazioni di categoria.

Art. 2.

1. Salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente, il Sottosegretario di Stato è delegato ad intervenire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari.

2. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 46

23A00278

DECRETO 24 novembre 2022.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ
ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 10, comma 3, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché l'art. 10, comma 4, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni e interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di delegare alcune funzioni al predetto Sottosegretario di Stato;



Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative alle seguenti materie:

- (a) agricoltura di montagna ed aree interne;
- (b) agricoltura biologica;
- (c) servizi fitosanitari ed utilizzo di fitofarmaci nella produzione agricola;
- (d) promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti di origine agricola e sviluppo delle agroenergie;
- (e) sviluppo della filiera apicola e pataticola;
- (f) infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'agricoltura;
- (g) questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario del settore lattiero-caseario (cosiddette «quote latte»).

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, al sig. Luigi D'Eramo è delegata la firma dei relativi atti e provvedimenti.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

4. Il Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo coadiuva altresì il Ministro nei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

1. Salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente, il Sottosegretario di Stato è delegato ad intervenire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari.

2. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 45

23A00279

DECRETO 12 gennaio 2023.

Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il reg. (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011 n. 404, recante modalità di applicazione del già menzionato regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, ed i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 concernente: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», al cui art. 3, comma 1 recita: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto, l'art. 6, in particolare il comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale è stata prorogata la validità delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;

